



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Paola, nella persona della Giudice dott.ssa Giselda Stella ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1687/2016** promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ██████████, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'A.S.P. ██████████ in Paola - V.LE DEI GIARDINI, 76

RESISTENTE

OGGETTO: Trasformazione del rapporto a tempo pieno da tempo parziale e risarcimento del danno.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso del 29.12.2016 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'ASP ██████████ in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del 28.6.2016 - stipulato in regime di part-time verticale a 18 ore settimanali distribuite su tre giorni lavorativi con orario dalle 7 alle 13 - in virtù del quale aveva prestato servizio con qualifica di commesso ed inquadramento nella categoria A del CCNL comparto sanità fino al



31.10.2016 (per quel che qui interessa), allegava che, in virtù della mancata indicazione contrattuale della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, aveva diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno e al pagamento della retribuzione rapportata all'orario *full time* o, comunque, al risarcimento del danno da perdita di chance per non aver potuto reperire ulteriori opportunità lavorative part-time. Concludeva pertanto per la condanna dell'azienda convenuta – previo accertamento del suo diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno fin dal 28.6.2016 - al pagamento della somma di €7.559,64 a titolo di differenze retributive commisurate allo svolgimento della prestazione lavorativa in regime full-time per il periodo considerato in ricorso, ovvero in subordine al risarcimento del danno da perdita di chance di reperire ulteriori occupazioni in regime part-time, quantificato in €51.342,28. Vinte le spese di lite, da distrarsi.

La parte convenuta si costituiva e resisteva alla domanda, variamente argomentando.

Senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa all'odierna udienza previa autorizzazione al deposito di note illustrative, e decisa come in dispositivo, sulle conclusioni delle parti di cui in atti.

Il ricorso è infondato.

Anzitutto, è infondata la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.

Il contratto di lavoro *inter partes* è stato concluso il 28.6.2016 e, pertanto, la norma applicabile *ratione temporis* è da individuarsi non già nel D.L. n.726/1984, bensì nel D.Lgs. n.81/2015, che prescrive per l'accordo sul tempo parziale la forma scritta *ad probationem* e non a pena di nullità (art. 5, comma 1).

Risulta dunque inconferente il richiamo di parte ricorrente alle pronunce nn. 4494/2016 e 5330/2006 della Suprema Corte, entrambe riferite a fattispecie governate dalla citata normativa previgente: nel caso di specie non è predicabile la trasformazione del rapporto a tempo pieno ex art. 1419, 2° co., c.c., perché la mancata indicazione contrattuale della



distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno non è prevista *ad substantiam actus*.

Vi è di più. I commi 2 e 3 del richiamato art. 5 del D.Lgs. n.81/2015 dispongono che:

“2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. 3. Quando l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 puo' avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”.

Il contratto individuale di lavoro stipulato *inter partes* (all. 2 fasc. ricorrente) è pienamente conforme al comma 3 della norma richiamata, prevedendo all'art. 5 che “L'orario di lavoro...è articolato come da disposizione del Responsabile di settore e nel rispetto delle norme vigenti nell'ASP”.

Parte ricorrente infatti nulla ha allegato sull'eventuale inosservanza da parte dell'ASP di  dell'obbligo di programmare i turni lavorativi su fasce orarie prestabilite, anzi ammettendo che la fascia oraria è sempre stata dalle 7 alle 13, solo variando la turnazione in riferimento ai giorni della settimana.

Risulta pertanto infondata anche la domanda, svolta in via subordinata, di risarcimento del danno da perdita di chance.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte convenuta, che liquida in €2.000 oltre CA e IVA.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Paola, 14 marzo 2019

La Giudice
Giselda Stella

